

Titolo I **PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI**

Art. 1 *Principi generali*

1. Il Comune è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 *Entità territoriale, gonfalone e stemma*

1. Il Comune è costituito dal Capoluogo: Carobbio e dalle frazioni: S. Stefano degli Angeli e Cicola.

2. La sede degli organi comunali è fissata nel Capoluogo.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 luglio 1985, decreto Presidenziale della Repubblica 4 ottobre 1986.

4. Il regolamento disciplina i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti sul territorio, senza fini di lucro e definisce le modalità di concessione.

5. Il Comune confina: a Nord con Gorlago e Trescore Balneario, a Est con Gandosso, a Sud con Chiuduno, Grumello del Monte e Bolgare ed a Ovest con Gorlago.

Art. 3 *Finalità del Comune*

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte della comunità.

Art. 4 *Tutela della salute*

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili ed agli invalidi.

Art. 5 *Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico*

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere, e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della comunità.

Art. 6 *Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero*

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport di base, il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione degli enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, di cui all'art. 76, comma 3°, del presente statuto.

Art. 7 *Assetto ed utilizzazione del territorio*

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche con il concorso di privati, singoli o associati.

4. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.

6. Il Sindaco, o suo delegato, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi regionali e statali in materia.

Art. 8 *Sviluppo economico*

1. Il Comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per garantire al consumatore la funzionalità.

2. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e favorisce l'associazionismo, per consentire la più vasta collocazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Il Comune stimola e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9 *Programmazione economico-sociale e territoriale*

1. In conformità alle disposizioni di legge in materia, il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti di una flessibile programmazione.

2. Per programmi speciali dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun programma, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e dei sindacati.

Art. 10 *Albo pretorio*

1. Il Comune ha un albo pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 11 *Servizi pubblici*

1. Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a cooperative e/o a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi a rilevanza imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- f) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni e province, interessati alla gestione del servizio.

Titolo II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 12 *Organi del Comune*

1. Gli organi del Comune sono:
 - a) il Consiglio Comunale,
 - b) la Giunta Comunale,
 - c) il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco, che lo presiede e da dodici consiglieri.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indicazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 13 *Il Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

Art. 14 *Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale*

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.
2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
- Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati.
3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco segnando il relativo contrassegno.

Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Comunale compreso nella lista legata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

5. È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

6. A ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere si intendono attribuiti tanti voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco a essa collegato.

7. Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero di seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attri-

buito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri Comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di liste. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.

Art. 15 *Durata del mandato del Sindaco e del Consiglio. Limitazione dei mandati*

1. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di quattro anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 16 *Presentazione delle liste e programma amministrativo*

1. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

2. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al Consiglio Comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio.

3. Contestualmente al deposito delle liste dovrà essere presentata la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale dei candidati e della lista. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo pretorio del Comune.

Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Art. 17 *Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali*

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 18 *Poteri del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale, oltre a quanto previsto e stabilito dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti finanziari, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanisti-

ci, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra il comune e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modifica di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione o l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla Legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 19

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza e l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

4. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa altresì il giorno della seduta;

c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

5. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), l'adunanza deve essere riunita entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

6. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno se-

guente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

7. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.

Art. 20

Notifica dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri entro:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli argomenti da trattarsi in agguanta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Per il computo dei giorni non si considera quello in cui è avvenuta la notifica, per contro viene conteggiato il giorno della riunione.

Art. 21

Numero legale per la validità

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini di cui all'art. 17 e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 22

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche o nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 23

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Al fine di rendere edotta la cittadinanza, sarà data ampia pubblicità mediante affissione di specifici avvisi nei modi e forme opportune.

2. Il regolamento stabilirà i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta non pubblica.

Art. 24

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 25

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale nomina Commissioni Consiliari

liari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni e la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, nonché il numero dei componenti e le modalità di elezione del presidente.

3. Le Commissioni nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, informazioni, dati, atti, relativi allo svolgimento del proprio mandato.

4. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare alle riunioni delle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.

5. Le Commissioni svolgono attività consultiva nei confronti del Consiglio Comunale.

6. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

7. Nella formazione delle Commissioni dovrà essere garantita, qualora possibile, la condizione di pari opportunità tra uomo e donna.

8. Sono previste altresì Commissioni con la presenza di persone esterne al Consiglio comunale. Il regolamento di cui al comma 2°, stabilirà la composizione, il funzionamento e le competenze.

Art. 26

Consiglieri Comunali

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale sono previste dalla Legge.

2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

3. L'entità ed i tipi di indennità spettante a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla Legge.

Art. 27

Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni alle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo non intervengano ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata d'ufficio dal Consiglio Comunale o su istanza di qualsiasi elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza.

4. Sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla Legge.

Art. 28

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni.

2. Hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

Art. 29

Dimissioni da Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 30

Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità è il primo nell'elencazione della lista.

2. Il Consigliere anziano controfirma, con il Sindaco, le deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art. 31

Gruppi consiliari

1. Le rappresentanze consiliari si costituiscono in gruppi, composti da almeno due Consiglieri, a norma di regolamento. Qualora dall'esito delle votazioni di una lista venga eletto un solo candidato, questi viene considerato gruppo.

2. Adeguate forme di supporto per l'esplicazione delle funzioni dei gruppi consiliari saranno indicate nell'apposito regolamento.

3. Le funzioni della conferenza di Capi Gruppo sono stabilite dal regolamento di cui al comma precedente.

Art. 32

Regolamento per il funzionamento delle sedute consiliari

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento stesso.

3. Il regolamento dovrà prevedere che per ogni riunione sarà redatto relativo resoconto.

Art. 33

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, ed il Consiglio Comunale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dal presente Statuto e dei regolamenti comunali.

7. Al Sindaco compete nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo

stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

10. Relativamente ai servizi di competenza statale, il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alle funzioni affidategli dalla Legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

11. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorre, l'assistenza della forza pubblica.

12. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 8 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

13. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 34

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 14 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la cessazione della carica di Consigliere, di Sindaco, di componenti della Giunta nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

Art. 35

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco sono stabilite dalla Legge.

2. Non può essere nominato Sindaco, oltre che per le cause previste dalla legge:

a) chi ricopre la carica di Presidente o Assessore provinciale;

b) chi ricopre la carica di Consigliere Regionale.

Art. 36

Nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede da due Assessori.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco.

Il Sindaco può nominare, al di fuori del Consiglio Comunale, n. 1, Assessore scelto fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Nella nomina della Giunta Comunale dovrà essere garantita la condizione di pari opportunità, così come indicato nell'art. 27 della Legge 81/93.

4. Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio Comunale, dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta Comunale unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio Comunale discute ed approva in un apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 37

Decadenza della carica di Assessore

1. La decadenza della carica di Assessore, oltre che per le disposizioni previste da specifiche Leggi, avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Assessore;

c) assenza dell'Assessore a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

2. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.

Art. 38

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 39

Ineleggibilità alla carica di Assessore

1. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia.

Art. 40

Funzionamento e organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale, raggruppati possibilmente per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti del loro assessorato.

4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono assegnate dal Sindaco, nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione.

5. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni dei singoli Assessori e le successive modifiche.

6. Sempre nella prima adunanza, il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica. Il Vice Sindaco controfirma con il Sindaco e il Segretario le deliberazioni della Giunta.

7. Le attribuzioni e le funzioni di cui al comma 4 e 5, possono essere modificate con analogo atto del Sindaco.

Art. 41

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale è effettuata dal Sindaco, che fissa il giorno dell'adunanza e ne determina l'ordine del giorno. La Giunta è presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta Comunale delibera con l'intervento di almeno due componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.

3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Vi partecipa il Segretario Comunale che deve curare il relativo resoconto.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecu-

tive sono adottate con il voto espresso da almeno due componenti della Giunta.

Art. 42
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 43
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco, o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti di Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, consegue lo scioglimento del Consiglio.

Art. 44
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

Titolo III **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

Capo I **Istituti della partecipazione**

Art. 45
Libera forma associativa

1. L'amministrazione può avvalersi, seguendo i criteri generali stabiliti dal Controllo Comunale, delle libere forme associative operanti nel territorio.

2. L'amministrazione, per promuovere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini singoli o associati, tiene un elenco aggiornato delle associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio Comunale ed alle quali, in relazione alle disponibilità di bilancio, verranno assegnati i contributi secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

3. Le associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro ma, in linea generale, di servizio alla comunità.

Art. 46
Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanza e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.

2. Le istanze e le petizioni, in carta semplice, devono essere presentate alla Segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco, e devono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di Legge a pena di inammissibilità. Le istanze e le petizioni devo-

no contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

3. Il Sindaco darà risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, sottoponendolo all'organo competente.

Art. 47
Diritto di iniziativa

1. Tutti i cittadini possono contribuire alla vita del Comune attraverso proposte e suggerimenti motivati e strutturali.

2. L'iniziativa popolare per l'adozione di regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

3. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 15% degli elettori del Comune risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto;
- b) tributi e bilancio, tasse e imposte;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomine.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscritti, che comunque devono essere autenticate dal Segretario Comunale o dai suoi delegati o da un notaio, ed espresse da chi è iscritto nelle liste elettorali del Comune.

Art. 48
Procedura per l'approvazione della proposta

1. Per l'esame di ammissibilità formale delle proposte, decide l'apposita Commissione Consiliare, costituita allo scopo, formata in modo proporzionale fra i gruppi presenti in Consiglio, da nominarsi nella propria riunione del Consiglio Comunale dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.

2. La Commissione presenta al Consiglio Comunale una propria relazione in merito entro trenta giorni dalla presentazione delle proposte stesse.

3. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta nella sua prima riunione e comunque entro trenta giorni dalla relazione della Commissione.

4. Qualora il Consiglio Comunale non vi provveda entro tale termine, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni dal termine di cui al precedente comma terzo.

5. Scaduto il termine di cui al comma precedente, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 49
Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. Tale consultazione è richiesta, in particolare, per atti fondamentali dell'Amministrazione Comunale verso i soggetti, anche collettivi, direttamente interessati agli atti medesimi.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 50
Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi riguardanti esclusivamente materie a carattere locale, fra cui: opere pubbliche che comportino rilevanti impegni di spesa; chiusura al traffico di centri storici; soppressione o trasferimento di plessi scolastici per iniziativa comunale;

apertura/chiusura dei Centri Sociali e Circoli culturali Comunali; progetti per nuovi servizi comunali; localizzazione impianti potenzialmente nocivi per la salute dei cittadini; istituzione di Parchi e/o Riserve naturali sul territorio comunale. Il referendum non può riguardare le materie indicate nel precedente art. 47, comma 4°.

2. Le proposte di referendum devono essere presentate dal comitato promotore formato da almeno 10 elettori del Comune e sottoscritte dagli stessi.

3. Si procede a referendum consultivo quando vi sia richiesta sottoscritta da parte del 20% degli elettori del Comune, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto, avvengono nel modo indicato dal 5° comma, dell'art. 47, e comunque entro sessanta giorni dall'avvenuta presentazione.

5. La richiesta di referendum verrà valutata, dopo la raccolta delle firme, per l'ammissibilità formale dalla commissione di cui all'art. 48, comma 1°.

6. Le operazioni di referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre consultazioni e neppure nei mesi di Gennaio, Luglio, Agosto e Dicembre; devono comunque avvenire entro novanta giorni dalla verifica della validità delle firme.

7. Si procede altresì a referendum consultivo qualora venga deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. Il referendum è dichiarato valido nel caso in cui abbiano partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto al voto.

9. Il quesito sottoposto a referendum non potrà essere ripresentato nell'ambito della stessa tornata amministrativa.

Art. 51

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

Capo II

Diritto di accesso e di informazione

Art. 52

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o del regolamento di cui alla Legge 241/90 o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso un Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

Art. 53

Diritto di visione degli atti amministrativi

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al comma precedente, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

3. Al fine di associare il diritto dei cittadini di accedere-

re, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, il regolamento prevede l'individuazione di apposito Ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune.

Capo III

Il Difensore Civico

Art. 54

Il Difensore Civico

1. Considerata la realtà Comunale, si ritiene non opportuno l'istituzione del difensore civico nell'ambito Comunale.

2. Il Consiglio Comunale potrà provvedere, mediante apposita convenzione, ad avvalersi dell'Ufficio del difensore civico di altri enti.

Titolo IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 55

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo I

Organizzazione degli uffici

Art. 56

Ufficio Comunale

1. L'Ufficio comunale si articola in settori.

2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3. Il settore può articolarsi in «servizi» ed anche in «unità operative».

Capo II

Organizzazione del personale

Art. 57

Disciplina dello statuto del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed a requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve ba-

sarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificati i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

6. Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della Legge 29 marzo 1993, n. 93.

Art. 58

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

Capo III

Responsabilità disciplinare del personale

Art. 59

Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al presente comma deve disporre che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Capo IV

Segretario Comunale

Art. 60

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge.

Art. 61

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti;

c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché all'adozione del provvedimento finale e cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro

adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

Titolo V RESPONSABILITÀ

Art. 62

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio e da violazioni di leggi che comportano danni all'erario del Comune.

2. Gli amministratori ed i dipendenti per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalla legge in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale e ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 63

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve la responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente, sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 64

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Titolo VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 65

Ordinamento

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è tito-

lare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 66

Finanze Comunali

1. La finanza del Comune è costituita da:

- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 67

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 68

Lasciti e donazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni immobili.

Art. 69

Contabilità Comunale: il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro 31 ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sono nulli di diritto.

Art. 70

Contabilità Comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 72 del presente statuto.

Art. 71

Attività contrattuale

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo la rispettiva competenza.

2. La deliberazione deve indicare:

- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
- le modalità e le ragioni della scelta del contraente.

3. La stipula dei contratti viene effettuata dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.

4. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.

Art. 72

La revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra:

- gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizio;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposite relazioni, che accompagnano la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ad adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 73

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

- il pagamento delle spese ordinate mediante mandato di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

Art. 74

Controllo economico della gestione

1. La Giunta Comunale provvede collegialmente o a mezzo dell'Assessore competente, quando vi sia stata delega in tal senso, alla gestione del bilancio.

2. I responsabili dei servizi debbono ogni quadrimestre verificare, in collaborazione con la Ragioneria comunale, la corrispondenza della gestione dei capitoli di Bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al Bilancio pluriennale. La verifica sarà sintetizzata in apposita relazione da sottoporre all'Assessore competente e sarà trasmessa alla Giunta Comunale con eventuali osservazioni e rilievi.

TITOLO VII ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 75

Funzioni normative

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco o all'Assessore da lui delegato adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 76

Procedimento di formazione del regolamento

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni consigliere comunale, alla Giunta Comunale e mediante l'iniziativa di cui all'art. 47.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2°, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1°, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Titolo VIII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 77

Modalità per la revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3°, della legge 8 giugno 1990, n. 142 purché siano trascorsi almeno dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorsi tre anni dalla deliberazione con la quale è stata respinta la proposta.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla proposta deliberazione di un nuovo Statuto.

Titolo IX NORME FINALI

Art. 78

Approvazione dei regolamenti di attuazione dello statuto

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto.

2. Gli altri regolamenti richiamati dallo statuto sono deliberati entro dodici mesi dall'approvazione dello statuto.

3. In caso di modifica dello statuto alla quale consegue anche modifiche dei regolamenti di attuazione già formati o le previsioni di nuovi i termini si intendono quelli previsti ai commi 1 e 2 precedenti.

4. Le norme riguardanti l'elezione del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco, si applicano a partire dalla prima elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale.